



La delibera impugnata, che indichiamo preliminarmente in quanto riportata passo passo nella motivazione della sentenza di primo grado TAR oggi impugnata, tesse un artificiale filo di continuità tra **condotte** e **vicenda personale** (ben attenta a non sfiorare il tema della qualità ed attitudini professionali concrete accertate ed accertabili in concreto sin all'ultimo istante, tema invece **trattato** nella “**coeva**” **delibera del CSM 2012** sulla progressione di carriera del dott. Ferraro **facendo propri pareri lusinghieri** incompatibili con qualsiasi vaglio su ipostatizzata od architettata inettitudine), assume la “risalenza” della stesse richiamando precedente procedura del 2010, e allude a “**omologhe ragioni**” (in effetti le ragioni di quello che è stato fatto ordito e gestito contro il dott. Ferraro sono dal 2009 le stesse, ma il concetto è ben diverso) .

Evoca una telefonata con ufficiale di pg i “racconti” di alcuni aggiunti immessi in un unico calderone, conclude per la mancanza di equilibrio in “**tutti**” i rapporti inerenti l'esercizio della attività professionale e assume apoditticamente la “**sicura**” ricaduta sulla capacità di gestire in maniera adeguata l'intero complesso delle attività rimesse al pubblico ministero (ma questa non risulta in concreto e Paolo Ferraro appartiene all'ordinamento giudiziario e può allora svolgere le diverse funzioni giudicanti).

La delibera ritesse la valutazione del (solo) “precedente “2010 per “**omologhe ragioni**” che avevano invece portato alla archiviazione della omologa procedura, rafforza apoditticamente il giudizio di inidoneità provvisoria cautelare ritenuta (senza riscontri “**neanche ipotizzabili in concreto**” sulla effettiva e vera attività professionale) e salta alla perizia finale del dott. Cantelmi **opportunamente** obliando la perizia intermedia (affetta da falso materiale per soppressione parziale dei TEST, fatto di cui vengono fornite le prove dirette) e ripercorre i dati usati dal Cantelmi fornendo loro una patente ulteriore di veridicità alludendo a “ precedenti ricoveri” **al plurale** e a dati anamnestici (costituiti da una sgrammatica e dislessica sintesi anche grafologicamente significativa di ben altro) non sottoscritti e che riporterebbero asserzioni “false” di terzi neanche indicati ed assume infine la convergenza di dati “clinici” pregressi che, quando non inventati ictu oculi artefatti ed inquinati, invece escludevano comunque ogni ipotesi di ricaduta sul piano professionale (che peraltro in concreto non è **mai è stata né dimostrata né era od è dimostrabile**). Spiega poi che

un vaglio di scempenso psichico “provvisorio” avrebbe fondato la reiterazione di delibera di aspettativa disposta di ufficio, e cita lettera aperta del novembre 2011 (ironizzando su citazioni manipolativamente riferite come asserzioni del dott. Ferraro) , omette di citare ed analizzare le innumerevoli certificazioni e relazioni in atti depositate dal dott. Ferraro e **dettagliato esposto depositato l’8 ottobre del 2012 con un faldone di allegati e DVD contenenti prove dirette** e salta nuovamente all’esposto segnalazione del 3 novembre 2011, trattando solo le chiare osservazioni sulla “perizia” depositata infine dal Cantelmi recintando in un “tra l’altro” una trattazione di ben altro spessore e significanza (“*da evitare*”). Conclude infine su una “evidenza” non motivata né motivabile in concreto circa “l’alterazione della ideazione e dunque l’incapacità di formulazione di giudizi appropriati corretti ed alieni da presupposti fallaci” (quali siano i presupposti e perchè siano fallaci non è dato sapere, mentre si sa che un errore valutativo ipotetico non è affatto prova di per sé di un pensiero alterato, ma il punto è che non erano fallaci le denunce e valutazioni del dott. Ferraro supportate da PROVE DIRETTE di grande peso ed opportunamente nascoste dal CSM 2010-2014. E non a caso il CSM obnubila nelle motivazioni la **denuncia accompagnata da MEMORIALE del 7 marzo 2011** vera, sconvolgente e fornita di prove dirette depositate. Ma oggi è tutto di pubblico dominio a partire dalle prove dirette sconcertanti e vere.

La sentenza oggi impugnata che aveva rigettato il ricorso (obliando anche dettagliata memoria integrativa depositata in primo grado che doveva correggere l'asse del giudizio negli intendimenti ALL A) ripercorre “pedissequamente” ed integralmente il filo tessuto della delibera di dispensa per “inettitudine” mediante la tecnica delle citazioni tra virgolette dando risalto alle c.d. “audizioni” di alcuni aggiunti e del Procuratore di Roma Giovanni Ferrara (*uno dei quali e quest’ultimo diretti “controinteressati”, per non dir altro*) e “citando “ *un ennesimo passo della delibera (“ posto che le plurime dichiarazioni e acquisizioni documentali, tutte relative all’attuale condizione del medesimo nel luogo di lavoro, attestano chiaramente la sua attuale inidoneità ad adempiere convenientemente e efficacemente ai doveri del proprio ufficio”)* infine soffermandosi anche questa volta per mera citazione sulla perizia del dott. Cantelmi. Indi tratta in quattro punti le questioni enucleate circa:





nuovamente richiamata. E molto più che sconcertante e gravissimo ma “**spiegabile**” è il **FATTO** che la IV Commissione del CSM 2010-2014 ed infine il CSM nella composizione 2010-2014 pur avendo ricevuto il testo depositato del MEMORIALE e non inizialmente gli audio (poi copiosissimo materiale anche digitale e di prova diretta con esposto dell'8 ottobre 2012), abbia semplicemente obnubilato e pretermesso IL MEMORIALE, e poi atti, documenti multimediali ed esposti dettagliati). Con riguardo specifico alle **dichiarazioni non vere** utilizzate per costruire un supporto artefatto in fase iniziale ed allo **schema concertato** cui si attennero i “dichiaranti”, schema che si ripeterà per tutta la procedura (il dott. Ferraro era inattaccabile sul piano professionale e vi erano pareri ufficiali elogiativi e lusinghieri che coprivano tutto il periodo, sicché **era necessario** gestire la sceneggiata delle cose “criptiche” e della “scissione “ valutativa sulla/dalla attitudine, ma come poteva essere criptico l'autore di un dettagliatissimo MEMORIALE vero e sconvolgente?! Semmai era “cauto” a ragion veduta), **si rinvia punto per punto alle memorie in allegato depositate col presente atto**, e spiccano precedenti estremamente significativi e indici di palese e grave contraddittorietà.

Di che si verte?!

Un magistrato da sempre eccellente e valutato di equilibrio incontestato da sempre. E già solo questo basterebbe a destare un immediato e fondato allarme.

Una inettitudine costruita sulla ipostasi di “una” infermità correlata alla (o a simulata cagione della) denuncia di fatti, veri invece e di gravità obiettiva, poi emersi pubblicamente nella loro consistenza incontrovertibile (**ALL 002 DVD** di prove dirette e loro contestualizzazione ed analisi - sito piattaforma di dominio pubblico dettagliatissimo compulsabile all'indirizzo web [www.ilfilodelmagistrato.it](http://www.ilfilodelmagistrato.it), così come dettagliate sono le prove dirette da registrazioni ambientali e conversazioni telefoniche e tra presenti ed analisi nel DVD, oggetto di deposito diretto autorizzando, non essendo digitalmente riversabile nel registro informatico).

Va poi da sé che i **membri del CSM 2010-2014** non tennero in alcun conto, senza darne ragione, le illuminanti relazioni e certificazioni sinanche di **provenienza pubblica prodotte** (ALL.ti da 007\_1 a 007\_8 allegati a MEMORIA disgiunta del difensore AVV Antonella Rustico), le indicazioni chiare dell'informato aggiunto dott.

Pietro Saviotti a riguardo, e omisero anche solo di nominare un faldone di prove (anche dirette e digitali) e documenti nonché due memorie depositate dal Dott. Ferraro, limitandosi ad “additare” o “stigmatizzare” un lettera aperta che scriveva di difesa della democrazia, indipendenza sostanziale e tutela della giurisdizione. Non si conoscevano all'epoca le “tremende” ed accurate indagini della Procura di Perugia che hanno oggi disvelato **retroattivamente** un vero e proprio **“pozzo senza fondo”** radicato nell'ufficio giudiziario della Procura romana (citazione con allegato immessi nella separata memoria ultima citata e riferito al recente maxi rapporto del GICO della Guardia di Finanza).

Ci limitiamo qui a richiamare solo un altro passaggio della dettagliata memoria disgiunta cui rinviamo *“Quale sia la “inettitudine” di un Magistrato che tramite certossina raccolta di prove è riuscito a dimostrare con oltre sette anni di anticipo ciò che viene sul medesimo alveo accertandosi dalla stessa autorità inquirente giudiziaria oggi, risulta impossibile anche solo tentare di ipotizzare. E si parla di tutela delle istituzioni, della legalità costituzionale e di una cordata sostanzialmente eversiva all'opera ed in contatto con minoritarie componenti ad estrazione militare a dir poco “particolari”, non di un caso “umano” o peggio di una triste vicenda “personale” “umana”, secondo una sostantivazione ed aggettivazione che, facendo indignare, non sembra neanche necessario commentare.*

*Sicché il tema dell'annullamento di un illegittimo provvedimento di dispensa si tramuta nel caso di specie sul piano generale nella consapevole tutela di beni fondamentali e della stessa indipendenza e garanzie costituzionale della giurisdizione civile, penale ed amministrativa, ovviamente anche (ma non certo solo) alla luce dei fatti scoperti/accertati dalle note indagini della Procura di Perugia nell'alveo istituzionale giudiziario romano, ma soprattutto dei fatti che comunque emergono dalle prove fornite e certossinamente raccolte dal dott. Ferraro in un particolare minuto grumo militare eccellentemente collegato e circa i suoi collegamenti”.*

## **CENSURE ALLA SENTENZA TAR**

**1. I profili attinenti la violazione del diritto di difesa del dott. Paolo Ferraro** illustrati e provati dettagliatamente nella memoria difensiva disgiunta dinanzi al TAR (gli eventi successivi sino al dicembre 2012 hanno ovviamente ed ictu oculi

incancrenito la situazione), si ricavano dal devastante incalzare delle fasi ed eventi procedurali, e sono conclamati da una delibera che impedì al dott. Ferraro anche il richiesto confronto con gli autori delle “accorte” e millimetricamente mirate attività “diffamatorie” immesse in audizioni concertate. Ed il loro rilievo è dettagliato in fatto ma anche in punto di diritto in tutte e tre le memorie citate. Ci limitiamo qui a richiamare espressamente ed in toto le **considerazioni finali da pag 13 a pag 15 della memoria disgiunta TAR** oggi depositata ( **ALL C**). La natura “non ordinaria” del tutto evoca un ragionamento “istituzionale” adeguato anche alla concreta particolarità giuridica della fattispecie. circa il sostanziale azzeramento del diritto di difesa del dott. Ferraro. Il punto deve intendersi qui integralmente richiamato, in quanto apre nuove considerazioni in diritto sul tema.

**2 e 3.** Una dettagliata ricostruzione e prova di quanto a monte ed a valle (interno alla procedura) era ed è oggetto dei primi quattro capitoli del ricorso a codesto autorevole CdS (non “lamentele”). Si verte su elementi veri travisati, falsi costruiti e su vicenda a suo modo “eccezionale” che si sarebbe voluta concludere sul letto di *Procuste* di protocolli ordinari, tagliando testa e gambe degli eventi (per tentare di renderli non visibili).

**Il difetto di istruttoria** (anzi l'accurato occultamento e mancato approfondimento dei fatti) emerge per tabulas così come le spiegazioni di esso non è superabile mediante argomentazioni formali, sulla auto sufficienza declamata degli adempimenti procedurali e loro motivazione formale. Il mero racconto delle sequenza poste in essere difatti assolve ad un ruolo di “giustificazione” formale. Emerge poi al di sopra di ogni dubbio una contraddittorietà con precedenti e altri fatti “imponente”.

Si pensi solo alla contraddittorietà stessa tra un provvedimento di valutazione eccezionale emesso sulla progressione di carriera del dott. Ferraro **nel 2012** (attitudini ed equilibrio eccezionali !!) e la procedura per “inettitudine”.

Ci si soffermi sulle **certificazioni e relazioni pretermesse** che illustrano un uomo e magistrato di capacità e caratteristiche inequivoche (a titolo di esempio certificazioni e Relazioni, del prof. Boldrini .ASL RM E- del dott. Marinelli, del prof. Camerini, del prof. Paolo Cioni).

Si ponga mente alla evidenza della soppressione parziale ad opera del dott. Cantelmi



dei TEST, dimostrata con prova insuperabile da registrazione audio, e vagliata da altro serio professionista.

Si inquadri la incredibile conclusione del perito Cantelmi costruita dando per veri fatti falsi o atti falsi nel contenuto privi di qualsiasi valore cognitivo (anamnesi così nominata e copiata dal Cantelmi). O si ponga attenzione alla chicca della citazione di “**ricoveri**” inventati al plurale, mentre l'unica attività di ricovero costituì, il 23 maggio del 2009, scelta (necessitata e difensiva) dal dott. Ferraro, subito dopo aver subito il **sequestro di persona dettagliato in denuncia memoriale con precisione inoppugnabile** (e non a caso di ciò nulla si dice e si oblia, che i fatti veri accuratamente indicati parlerebbero da soli). Che la operazione di ispirazione evidente ed illustrata servisse prima ad impedire al dott. Ferraro la denuncia dei fatti della Cecchignola e antefatti e post fatti, per eliminare il fattore imprevisto, è oggi di pubblico dominio come le prove dirette del tutto. Ci si soffermi ancora sulle pur architettate dichiarazioni dei convocati in audizione presentatisi, che non potevano osare neanche di mettere in dubbio la professionalità e caratteristiche professionali del dott. Ferraro e si limitarono ad “**inventare**” secondo marchio canovaccio “condiviso” di cose criptiche.

Si rilegga tutta la vicenda procedimentale mediante la chiave di lettura vera, fornita già in ricorso e memorie, della “utile” ed artefatta scissione tra professionalità e “vicende” aggettivate come personali e caricature come “umane” (per nascondere ordito e valenza ma con una pelosa tecnica verbale che aderisce al concetto greco di ipocrisia millimetricamente, mentre con tutta evidenza sposta l'asse su profili personalistici mediante una metodologia psicologico psichiatrica notoriamente caratterizzata dall'utilizzo **invertito** e strumentale della psicologia dinamico relazionale).

Si valutino le “necessitate” attestazioni di serietà e professionalità declamate dinanzi al CSM 2005-2010, ben consapevole di ciò che si muoveva ma non disposto ad avallarlo. Tant'è che altra precedente omologa segnalazione (**architettata sempre nello stesso filone aperto dalle scoperte nella Cecchignola** e si veda altra MEMORIA qui allegata) il CSM 2005-2010 la aveva archiviato al volo, ma l'estensore della delibera del CSM 2005-2010 si guarda bene dal citare l'importante e significativo precedente

che viene invece illustrato nella nostra memoria al TAR oggi allegata. Peraltro la memoria di difesa disgiunta tratta e dimostra dello stesso marchingegno reiterato e costruito appositamente, e qui devono intendersi richiamate sia le considerazioni che le prove dirette fornite.

Si legga con estrema attenzione ciò che dichiarò l'aggiunto Pietro Saviotti nel 2011 in audizione e ciò che gli fecero intendere e dissero.

Si verifichi previo ascolto la prova diretta da registrazione di conversazione tra presenti del dott. Ferraro con l'Aggiunto Nello Rossi che “confessava” che se il dott. Ferraro parla “siamo tutti col culo per terra” (parole testuali). Anche questa dettagliata nella memoria già depositata con indicazione dell'indirizzo telematico del file video audio di prova sul DVD depositando.

Si tratta di questi e molti altri fatti dettagliati in memorie con allegati anche multimediali, non di lamentele, e **fatti verificabili “oggettivamente”**. E del perché il dott. Paolo Ferraro raccogliesse prove e riscontri dall'estate del 2010 se ne potrà parlare?!

La contraddittorietà di quanto costruito è con i fatti e gli atti veri, e non può essere vagliata con confronto al tassello artificiale della anche essa artefatta costruzione di una chiave di lettura personalistica che serviva a dare un appiglio alla successiva perizia incaricata di “raggiungere il fine”.

Quando mai un magistrato dalle attitudini eccezionali riconosciute diventa inetto sotto il profilo delle sue vicende classificate come “umane” (quando la “classificazione” serve come è di tutta evidenza a “coprire” strumentalmente ciò che si nasconde dietro e che oggi, per doti permanenti del dott Ferraro, è ormai provato con PROVE DIRETTE e di pubblico dominio ?!).

Che cosa aveva capito, provato e scoperto il dott. Ferraro?! Si richiede solo l'ascolto dovuto di quanto evidenziato nella pagina introduttiva del DVD depositando e la semplice e piana lettura “secondo verità” di quanto dettagliato nelle MEMORIE depositate e indicate ed oggi allegate.

Nel frattempo le indagini notorie della Procura di Perugia hanno già iniziato a dissodare l'humus avvelenato del terreno in cui si mosse contro Paolo Ferraro una delimitata componente, allora potente, della Procura romana. Quale fosse la posta in





annullare la sentenza di rigetto impugnata in ragione della ritenuta violazione sostanziale del diritto di difesa del ricorrente Dott. Paolo Ferraro nel corso della procedura, annullando la delibera di dispensa dal servizio del magistrato Paolo Ferraro e successivo pedissequo decreto ministeriale, ai fini della reimmissione in ruolo del Dott. Paolo Ferraro, con decorrenza economica alla data di esecutività del provvedimento di dispensa ( 7 marzo 2013) ed ogni pronuncia consequenziale;

*B. Estesa in via istruttoria ogni attività di integrazione ed ammissione di prove nuove sopravvenute costituenti fatti notori, o ritenute necessarie, disporre in accoglimento dell'appello la riforma e quindi l'annullamento della sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, annullando il provvedimento di dispensa impugnato e successivo pedissequo decreto ministeriale perché illegittimo e viziato da travisamento dei fatti, e contraddittorietà, con ogni pronuncia consequenziale ai fini della reimmissione in ruolo del Dott. Paolo Ferraro, con decorrenza economica alla data di esecutività del provvedimento di dispensa ( 7 marzo 2013) ed ogni pronuncia consequenziale;*

Con profonda osservanza

Roma, 1 giugno 2020

Avv. Luigi Parenti

**ALL DVD** di cui per cui si chiede l'autorizzazione a deposito diretto, in quanto non riversabile digitalmente

**ALL A** Memoria della difesa disgiunta AVV Antonella Rustico dinanzi a codesto Cds

**ALL B** Memoria depositata al TAR dalla difesa disgiunta dell'AVV Antonella Rustico. N.B. I relativi allegati (necessari per il riscontro dei documenti e prove depositate) sono uguali agli allegati già depositati dalla difesa disgiunta dell'AVV Antonella Rustico con la Memoria dinanzi a codesto onorevole Cds.

**ALL C** Memoria depositata al TAR dall'AVV Parenti